

Sentenza n. 396 Anno 2006

Materia: enti locali – rimozione e sospensione degli amministratori locali.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: articolo 117, comma secondo, lettera h).

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore: Carla Campana

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri è volto a censurare l'articolo 3 della legge della regione Sardegna n. 13/2005 nella parte in cui prevede la rimozione e la sospensione di amministratori locali ad opera degli organi regionali “ *nei casi disciplinati dall'art. 142 del dlgs. n. 267 del 2002*”. Il rinvio generico alla disposizione citata sembra affermare, secondo il ricorrente, la possibilità che la Regione possa rimuovere o sospendere gli amministratori locali anche per gravi motivi di ordine pubblico. Secondo il ricorrente, la disposizione citata sarebbe illegittima in quanto in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere h) della Costituzione. Il contrasto ora descritto scaturisce dalla citata norma, dunque, nella parte in cui affermando la competenza della Regione anche allorchè vengano in rilievo gravi motivi di ordine pubblico viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Sardegna 13/2005 in oggetto “*nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali*”.